



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Dal 1 Luglio credito d'imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'articolo 22 del DL 124/2019 **riconosce agli esercenti attività di impresa, arti o professioni** (con ricavi/compensi non superiori a 400.000,00 euro) **un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate **o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili**. Il **credito d'imposta riguarda le sole commissioni** dovute in relazione a cessioni di beni e **prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020**. Conseguentemente, restano **escluse** dall'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA (es. le commissioni relative alle carte "business). Il **credito d'imposta è utilizzabile**: i) esclusivamente **in compensazione tramite F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97**; ii) a decorrere **dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa**. Il credito d'imposta deve essere altresì **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** del credito e **nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi** fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo, **ma non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono: i) trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **le informazioni necessarie ai fini del credito d'imposta** (provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301); ii) **trasmettere telematicamente agli esercenti**, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, **l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte** (provv. Banca d'Italia 21.4.2020). Il credito d'imposta **è utilizzabile in compensazione nel modello F24 e non rileva fiscalmente**.

Premessa

Al fine di incentivare l'utilizzo dei **pagamenti con carte di credito, bancomat o prepagate**, l'articolo 22 del DL 124/2019 riconosce un **credito d'imposta per le commissioni sulle transazioni effettuate dal 1° luglio 2020** mediante **pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti**.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni (teoricamente a prescindere dal regime contabile adottato), **a condizione che nell'anno d'imposta precedente** abbiano avuto **ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro**.

Osserva

Tale soglia di ricavi/compensi dovrebbe essere determinata **tenendo conto**, per ciascun soggetto,

delle proprie regole di determinazione (analogamente a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 ai fini del contributo a fondo perduto).

Determinazione dell'agevolazione

Il credito d'imposta **spetta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate:

- mediante **carte di credito, debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73) **o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili**;
- in relazione a **cessioni di beni e prestazioni di servizi** rese nei confronti di **consumatori finali dall'1.7.2020**.

Osserva

L'agevolazione **si applica nel rispetto del regime "de minimis"**.

Pagamenti rilevanti ai fini dell'agevolazione

Come soltanto accennato, **i pagamenti rilevanti sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti**:

- **dai prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione** di cui all'art. 7, sesto comma del DPR 605/73 (banche, Poste italiane, intermediari finanziari ecc.);
- dai **prestatori di servizi di pagamento diversi**, in considerazione dell'accettazione in Italia, da parte del prestatore di servizio di pagamento (c.d. "soggetto convenzionatore"), degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.

Nell'ambito dell'Allegato tecnico previsto dal provvedimento della Banca d'Italia 21 aprile 2020, è stato chiarito che **ai fini dell'agevolabilità delle commissioni rileva l'accettazione sul territorio nazionale** da parte dei soggetti convenzionatori e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito d'imposta **la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense** e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano.

Osserva

Viene altresì precisato che **non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni**.

Ai fini del beneficio fiscale, **le transazioni con le suddette carte** devono, come accennato, riguardare soltanto le cessioni di beni e **le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei "privati"**, essendo quindi **escluse dall'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA**.

Osserva

Sono quindi **escluse dall'agevolazione le commissioni relative alle carte "business"** (Allegato al

provvedimento Banca d'Italia).

Irrelevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- non **concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.**

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta **è utilizzabile**:

- **esclusivamente in compensazione** tramite F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97;
- a decorrere dal **mese successivo a quello di sostenimento della spesa.**

Osserva

Il credito d'imposta deve essere indicato *nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito* e **nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi** fino a quello **nel quale se ne conclude l'utilizzo**, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Conservazione della documentazione

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta **devono conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato (provv. 181301/2020).

Comunicazione da parte degli operatori finanziari

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento **devono**:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta** (provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301);
- **trasmettere telematicamente agli esercenti**, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, **l'elenco delle transazioni effettuate** e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (provv. Banca d'Italia 21.4.2020).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti